

## AVVISO

### 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

**ricorso:** T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III, R.G. n. 90/2017;

### 2. Nome del ricorrente: Dott. GIOVANNI CORBO

#### 2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

### 3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- D.M. 20 maggio 2016, n. 313 e dei relativi allegati, come modificato dal D.M. 319/2016;
- D.M. 16 maggio 2016, n. 306 e dei relativi allegati;
- graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 11 agosto 2016 per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2015-2016 esclusivamente nella parte in cui consente l'esistenza di posti liberi rimasti vacanti;
- sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte istante;
- ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

#### 3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

**I. Violazione e falsa applicazione del D.M. 48/15 nonché degli artt. 34 e 97 della Costituzione e del D.lgs. n. 368/1999. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso MIUR. violazione dei principi in materia concorsuale. eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. violazione del principio del favor participationis. lesione del principio del legittimo affidamento. sviamento di interesse. Violazione della gerarchia delle fonti, esorbitanza normativa e ancora sulla violazione della normativa ministeriale.**

**1.** Il Regolamento è fonte sovraordinata rispetto al bando di ammissione dettando le regole generali cui la *lex specialis* di concorso deve adeguarsi. In particolare, l'art. 5 del D.M. n. 48/15,



prevede che “*il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola*” stabilendo che “*sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato*”. In merito alla chiusura della graduatoria, inoltre, si chiarisce che “*in caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalità indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo scambio di sede*”.

La norma non lascia spazio a dubbi o interpretazione di sorta: senza se e senza ma, OVE la rinuncia di un candidato pervenga prima dell'inizio delle attività didattiche, ad esso subentra il candidato che lo segue in graduatoria. In totale antitesi con tali inequivocabili disposizioni, pertanto, è la scelta del bando che consente l'esistenza di vacanze chiudendo la graduatoria. Si è, pertanto, valorizzata la scelta del bando di ritenere definitivamente chiusa la graduatoria nonostante la vacanza di posti già acclarata prima dell'inizio dell'attività didattica (il 31 ottobre): in tal senso, non potrà che concludersi per l'illegittimità del bando per violazione della fonte regolamentare sovraordinata.

2. Una disposizione del bando di tal guisa, peraltro, rende la possibile o negata attribuzione del posto affidata alla mera cabala dettata da fattori per nulla prevedibili di gestione della graduatoria anziché al merito dei candidati e alle loro scelte. L'esistenza o meno delle vacanze, infatti, dipende dalle scelte dei singoli candidati prenotati o assegnati che, per una libera ed insindacabile scelta, hanno deciso di provvedere o non provvedere alla preventiva rinuncia optando per l'omessa iscrizione all'esito dell'ultimo scorrimento.

**II. Violazione del principio di legalità, del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione. Violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 2, 3, 33, 34 Cost. Violazione dell'art. 13 e 14 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo. Esorbitanza normativa. Ingiustizia manifesta, Illogicità e contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione dei principi della programmazione e degli artt. 34-43 l. 368/1999. Eccesso di potere per irragionevolezza, Contraddittorietà tra più atti provenienti della PA. Violazione del principio di legalità, della certezza del diritto, di irretroattività della legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi. Lesione del principio del legittimo affidamento**

Secondo i provvedimenti impugnati il M.I.U.R. può legittimamente decidere di chiudere la graduatoria lasciando posti vacanti e ciò appare palesemente illegittimo, contra legem e lesivo dei principi costituzionali. Per tali ragioni si censura il bando impugnato nella parte in cui non permette di accedere in sedi ove sono rimasti posti vacanti, violando gli stessi principi del fabbisogno sociale e produttivo, della capienza strutturale d'ateneo e in buona sostanza violando la stessa programmazione degli accessi. Ridurre i posti in spregio a tali regole è palesemente illegittimo e parte ricorrente in virtù degli stessi criteri della programmazione avrebbe diritto ad entrare in graduatoria.

### **1.1. Sull'eccesso di potere.**

L'eccesso di potere ridonda in punto di sviamento con specifico riguardo alla circostanza della vacanza dei posti. Come già chiarito, infatti, il MIUR ha chiuso la graduatoria al fine, legittimo e corretto, di assicurare un ordinato inizio delle attività didattiche ma, non per questo, è legittimato a lasciare posti vacanti essendo suo onere introdurre metodi e sistemi utili a perseguire tanto il legittimo fine dell'inizio delle attività didattiche, quanto non comprimere il diritto di chi è in posizione utile per ottenere il posto che, all'esito del concorso, gli spetta di diritto.

### **1.2 Sui posti disponibili a seguito del mancato scorrimento della graduatoria.**

Nella fattispecie in esame non si discute dunque della legittimità di “chiudere”, *rectius* terminare, anticipatamente gli scorrimenti della graduatoria, ma della possibilità di far terminare

gli scorrimenti senza che i posti liberi siano tutti assegnati. Lo scorrimento si è protratto nel tempo per un errato meccanismo scelto dal Miur che fa sì che i candidati rimangano “prenotati” in graduatoria, bloccando la graduatoria senza farla scorrere. La scelta di rimanere prenotati da parte degli specializzandi è spesso connessa all’attesa di una sede *potiore* o comunque maggiormente ambita. Deve viceversa individuarsi, come si è proposto in ricorso, una soluzione che contemperi le due esigenze senza calpestare quella primaria del diritto alla formazione quanto meno rispetto alle vacanze dei posti (che non è bene certamente da tutelare).

### **1.3 Sullo scorrimento delle graduatorie in materia concorsuale.**

Lo scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace rappresenta, oramai, la regola generale anche inerentemente alle modalità di reclutamento nei concorsi pubblici, mentre l’indizione di una nuova procedura costituisce l’eccezione opzionabile solo in seguito ad un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti. In merito allo specifico interesse al ricorso, vi è infatti un autorevole orientamento giurisprudenziale che fa leva sull’onere di impugnazione nei termini decadenziali e, per l’effetto, sull’impossibilità di accedere ai benefici demolitori derivanti dal processo amministrativo anche in capo a chi non ha impugnato in termini i provvedimenti lesivi. **Chi non impugna, in altre parole, nonostante sopravvanzanti i ricorrenti, non è controinteressato perché non avendovi provveduto non può beneficiare dell’esito dell’accoglimento** (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162).

**4. Indicazione dei controinteressati** Tutti i soggetti inclusi nell’elenco fornito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in ottemperanza all’ord.n. 1178/2017 del T.A.R. Lazio, Sez. III ([SCARICA](#)), da ritenersi integralmente richiamato nel presente avviso, che sopravanzano il ricorrente in base alla sede e alla scuola prescelta (CHIRURGIA GENERALE, MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE) nell’ordine indicato nello stesso elenco ([SCARICA](#)).

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 90/2017) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1487/17 ([SCARICA](#));**

**7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#));**

**7.1 Elenco nominativo dei controinteressati ([SCARICA](#))**